

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E
DAL CONSIGLIO

DECISIONE N. 930/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2007

**sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 26
dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che:

- (1) L'Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per dimostrare la propria solidarietà con le popolazioni delle regioni colpite da calamità.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del Fondo entro il limite annuo di 1 miliardo di euro.

(3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni in base alle quali il Fondo può essere mobilitato.

(4) L'Ungheria e la Grecia hanno presentato richieste di mobilitazione del Fondo per due casi di disastri causati da inondazioni,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Per il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2007, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea viene mobilitato in modo da fornire l'importo di 24 370 114 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 7 giugno 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.